

N. [REDACTED] R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Napoli
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22 marzo 2013 con la fissazione del primo dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. scaduto il 21 maggio 2013

TRA

[REDACTED] nato a Napoli il [REDACTED] c.f.:
[REDACTED] e [REDACTED] nata a Napoli il [REDACTED]
[REDACTED] c.f.: [REDACTED] entrambi in proprio e quali
esercenti la potestà dei genitori sul minore [REDACTED] nato a Napoli il
[REDACTED] (c.f.: [REDACTED]) ed elett.te dom.to in Napoli alla
Via Francesco Paolo Michetti, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Domenico
Terraccino (c.f.: TRRDNC75B13F839M) dal quale è rappresentato e difeso in
virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- ATTRICE

E

[REDACTED] con sede in Napoli alla Via
[REDACTED] in persona del suo legale rappr.te *p.t.*

- CONVENUTO CONTUMACE





Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni: all'udienza del 22 marzo 2013 il procuratore degli attori si è riportato alle conclusioni di cui all'atto di citazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

I coniugi [redacted] in proprio e nella qualità indicata in epigrafe, hanno citato in giudizio l'istituto [redacted] chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore il giorno 7 luglio 2009 all'interno del detto istituto ed, in particolare, del campetto sportivo, quando il detto minore, mentre era intento a giocare con altri bambini rovinava al suolo a causa della presenza di un tombino e della sconnessione della pavimentazione che lo circondava.

I [redacted] deducendo una responsabilità ex art. 2051 dell'istituto convenuto o, in subordine, contrattuale, atteso il pagamento della retta, hanno chiesto accertarsi la responsabilità del convenuto e, quindi, la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore (biologico e morale), quantificati in Euro [redacted] ed al rimborso in favore dei genitori delle spese mediche, oltre interessi e rivalutazione.

L'istituto convenuto non si è costituito ed alla prima udienza è stato dichiarato contumace attesa la rituale citazione.

Escussi due testimoni ed espletata CTU medica la causa è stata assegnata in decisione.





di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode" (in tal senso cfr. Cass. Civ. 25423/2006).

Alla luce di tali argomentazioni, la domanda di risarcimento danni avanzata dai coniugi [redacted] sul presupposto della relazione di custodia tra l'Istituto e la cosa dalla quale è derivato il danno (nel caso di specie il campetto sportivo) può essere accolta solo laddove sia stata fornita la prova da parte degli attori dell'esistenza del rapporto di custodia nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, incumbendo per contro sull'istituto convenuto la prova liberatoria del caso fortuito.

Quanto al primo elemento, il rapporto di custodia può ritenersi insito nella circostanza che il campetto si trovi all'interno dell'istituto scolastico, circostanza che può ritenersi provata attraverso la deposizione dei due testi che hanno confermato la circostanza.

In ordine, poi, alla dimostrazione dell'esistenza del legame eziologico tra la cosa in custodia (il campetto con la presenza di una buca) e l'evento dannoso (la caduta del minore), la stessa è stata fornita attraverso l'esperita istruzione: entrambi i testi hanno riferito che il minore è caduto mentre durante una fase del gioco correva sul lato del campo dove si trovava questo tombino intorno al quale vi era un dislivello con la contigua pavimentazione in piastrelle.

La presenza di un'insidia all'interno di un campetto sportivo, che dovrebbe esserne privo, induce ad escludere ogni concorrente responsabilità del minore o di terzi nella produzione dell'evento.

Deve, quindi, essere affermata l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della società convenuta non avendo quest'ultima fornito la

Firmato Da: [redacted] - Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: [redacted]





prova liberatoria che la caduta sul tombino del minore sia stata dovuta al
fortuito.

Si deve passare alla liquidazione dei danni subiti dagli attori.

Gli attori hanno chiesto in qualità di genitori, il risarcimento dei danni non
patrimoniali (biologico e morale) ed, in proprio, di quelli patrimoniali (spese
mediche) e non (danno morale).

Partendo dall'esame del danno non patrimoniale, non può più essere
condivisa l'impostazione degli attori che considera le singole voci - danno
biologico e morale — come due voci autonome meritevoli ciascuna di una
separata liquidazione.

Invero, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal
momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato
del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una
somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale
elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno
esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi
autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede
di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il
danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale
presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez.
III, sent. n. 24864 del 9 dicembre 2010).

In particolare, il danno biologico, secondo il recente orientamento
giurisprudenziale (cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 31 maggio 2003, n.
8828 e C.Cost. 11 luglio 2003 n. 233), deve essere inteso come temporanea o
definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica





dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso (in giurisprudenza cfr. tra le altre Cass. 9 dicembre 1994 n. 10539; Cass. 28 novembre 1998 n. 12083; Cass. 10 marzo 1998 n. 2639) e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c.. Il danno biologico si configura, pertanto, come tipico danno non patrimoniale. Tale assunto è sostanzialmente da condividere, in quanto nella nozione di "danno biologico" rientrano tutte quelle figure di danno non reddituale e perciò non suscettibili di valutazione economica (ad es. danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale), la cui liquidazione viene fatta spesso attraverso criteri equitativi. Pertanto anche il danno estetico rientra nella nozione di danno biologico.

Nell'ampia categoria del danno non patrimoniale si deve comprendere anche il danno morale determinato dalla sofferenza patita a seguito di un reato (come in questo caso nel quale è astrattamente configurabile il reato di lesioni personali colpose).

Invero, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento (Cass. 26972/2008).





La liquidazione del danno non patrimoniale, così estensivamente inteso, subito dal ricorrente può, quindi, essere liquidato facendo applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2013.

Con queste tabelle è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico "standard", di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.

Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro del minore (anni 7) e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro consistenti in esiti di "esito cicatriziale chirurgico ovalare normocromatico di 2x2,5 c.m. apprezzabile in regione estensoria del gomito destro e disformismo del gomito destro", quantificati dal CTU, con valutazione immune da vizi, nella misura del 4%, si ottiene un importo in base alle tabelle del 2013 di Euro [redacted].

Deve poi essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea assoluta derivante dalle conseguenze patite in occasione del sinistro che può essere liquidato in Euro [redacted] per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta quantificati in complessivi 42 giorni e, quindi, Euro ([redacted] x 42gg. =) [redacted]. Il danno da invalidità temporanea parziale, valutato dal CTU, in





gg. 30 al valore del [REDACTED] % ed in 30 giorni al valore medio del [REDACTED] %, può essere liquidato, rispettivamente, in Euro ($[REDACTED] \times 30gg = [REDACTED]$) ed in Euro ($[REDACTED] \times 30gg = [REDACTED]$)

Il danno non patrimoniale subito dal minore è, quindi, quantificabile all'attualità in complessivi Euro ($[REDACTED] + [REDACTED] + [REDACTED] + [REDACTED] = [REDACTED]$)

Ritiene il giudice che questo importo non possa essere personalizzato poiché non sono stati dedotti e provati elementi per effettuare questa operazione e perché comunque si tratta di postumi di limitata entità.

Non sono state documentate spese mediche e, pertanto, la domanda proposta dai genitori in proprio non può essere accolta. I ridottissimi postumi riconosciuti al minore escludono anche il riconoscimento di un danno non patrimoniale subito dai genitori.

In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute agli attori nella qualità di legali rapp.rti del figlio minore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che *«il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata»*. In pratica, *«qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano*





conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)». Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del ██████% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 7 luglio 2009, ed il suo risarcimento (quattro anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.

Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di Euro ██████████ svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT ██████ dell'ultima rilevazione (giugno 2013) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), ad Euro ██████████ e, quindi, su quest'ultima somma come





progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 7 luglio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, Euro [redacted] (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..

Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'istituto convenuto riguardo all'evento dannoso di cui è causa e, per l'effetto, la medesima deve essere condannata al pagamento in favore degli attori, nella qualità indicata, della somma di Euro [redacted] oltre interessi come sopra determinati.

Alla soccombenza segue la condanna del convenuto istituto al pagamento in favore del procuratore antistatario degli attori, nella qualità, l'Avv. Domenico Terracino, delle spese di lite, ivi compreso l'acconto versato al CTU, che si liquidano in dispositivo sulla base della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., con riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice (compresi gli interessi compensativi sino alla decisione).

Nulla per le spese tra gli attori in proprio e l'Istituto attesa la contumacia di quest'ultimo.

Sulle rimanenti spese di CTU si provvede come indicato in dispositivo.

P.Q.M.





Il Tribunale di Napoli, [redacted] sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti dell'Istituto [redacted] - [redacted] con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2009, così provvede:

1) accogliendo per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori nella qualità esercenti la potestà sul minore [redacted] [redacted] dichiara l'Istituto convenuto esclusivo responsabile della produzione del sinistro e, per l'effetto, condanna il medesimo al pagamento in favore degli attori nella qualità della complessiva somma di Euro [redacted], oltre interessi compensativi nella misura del [redacted]% annuo dal momento del sinistro, 7 luglio 2009, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su Euro [redacted] e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 7 luglio; secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro [redacted] maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;

2) condanna l'Istituto [redacted] al pagamento in favore dell'Avv. Domenico Terracino, procuratore antistatario degli attori nella qualità di genitori, delle spese di lite che qui si liquidano in complessivi Euro [redacted] di cui Euro [redacted] per onorari ed Euro [redacted] per spese, ivi compreso l'acconto al CTU, oltre CPA ed IVA come per legge;

3) rigetta la domanda proposta dagli attori in proprio;

4) le rimanenti spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di entrambe le parti nei confronti del consulente in base al decreto di





liquidazione del 17 aprile 2012, si pongono nei rapporti interni tra le parti in
causa a carico esclusivo dell'Istituto convenuto con il conseguente diritto
degli attori di ripetere dai predetti resistenti le somme eventualmente già
versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.

Così deciso in Napoli, 29 luglio 2013.

Il Giudice
(dott. [REDACTED])

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma
digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82).

